



# QUANDO IL MILITARE PUÒ LAVORARE NELLA VITA PRIVATA

## INDICE

1. INTRODUZIONE
2. ATTIVITÀ INCOMPATIBILI
3. ATTIVITÀ CONSENTITE
4. ATTIVITÀ AUTORIZZABILI
5. COSA È CAMBIATO
6. HAI BISOGNO DI AIUTO

### 1. INTRODUZIONE

Il personale militare, quando autorizzato, può svolgere attività extraistituzionali nel rispetto di determinati limiti e condizioni.

Per fare chiarezza sulla compatibilità tra attività extraistituzionali e ruolo militare, il Ministero della Difesa ha emanato la circolare M-D GMIL\_04\_03966572 del 31/7/08 nella quale sono indicate le regole da seguire per non incorrere in sanzioni.

La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Tuttavia ci sono delle attività extraprofessionali sempre consentite e altre attività che possono essere svolte solo previa autorizzazione.

## 2. ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

È incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.



Inoltre risulta essere inaccessibile per i militari in servizio, anche l'iscrizione agli albi professionali.

È consentita invece l'iscrizione all'albo (ma esclusivamente nella sezione riservata ai non esercenti), dei dottorati commercialisti ed esperti contabili e in quello dei geologi.



## 3. ATTIVITÀ CONSENTITE

Sono sempre consentite le attività, che danno o meno luogo a compensi, connesse con:

- attività a titolo gratuito;
- incarichi retribuiti con riviste, giornali ed enciclopedie;
- formazione diretta a dipendenti pubblici;
- partecipazione ad eventi e seminari;
- attività artistiche, culturali e ricreative;
- essere socio in società costituite a fine di lucro ma per la quale non si svolge alcuna attività lavorativa;
- attività di volontariato (1) anche per le associazioni sportive dilettantistiche (2).



(1) Si definisce volontario chiunque metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette; nel caso specifico di A.S.D. per promuovere lo sport mediante l'attività sportiva, nonché la formazione, didattica e preparazione di atleti.

Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate, relativamente ad esempio a spese di trasferta, di vitto e di alloggio, indipendentemente dagli importi. In alternativa il volontario può ricevere rimborsi autocertificati entro il limite massimo di 150 euro mensili.

(2) A favore dei volontari del mondo sportivo sussiste l'obbligo, in capo all'ente, di stipulare un'idonea copertura assicurativa.



Le predette attività devono comunque essere svolte:

- al di fuori dell'orario di servizio;
- non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di servizio;
- previa comunicazione al comando/ente di appartenenza per eventuali valutazioni di competenza.

#### 4. ATTIVITÀ AUTORIZZABILI

Sono autorizzabili quelle attività non espressamente vietate, che non arrecano pregiudizio e non sono incompatibili con l'impiego nelle Forze Armate. Nel dettaglio queste attività devono comunque essere:

- compatibili con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio;
- svolte fuori dall'orario di servizio;
- effettuate senza carattere di continuità e assiduità, nonché senza eccessivo impegno temporale così da non pregiudicare l'attività lavorativa ed il rendimento del servizio militare;
- isolate e saltuarie, purché consistano in prestazioni singole, cosiddetto lavoro occasionale, con impegno in non più di 30 giorni all'anno con un tetto massimo di retribuzione di 5000 euro annui.



Le altre attività finora non menzionate sono compatibili previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ad esempio:

- l'incarico di professore a contratto per l'università;
- l'attività di amministratore di condominio, se viene svolta per curare i propri interessi, ovvero esclusivamente per il condominio in cui si è residenti;

- società agricole a conduzione familiare, mentre l'attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile nelle FF.AA.

## 5. COS'È CAMBIATO



Dal 01 luglio 2023, a seguito delle riforme in materia di enti e lavoro sportivo, le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, NON rientrano più tra le attività normalmente consentite (fanno eccezione le attività di volontariato descritte al paragrafo 3 nota 1).

Per la concessione dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento di tali attività, l'interessato dovrà presentare apposita istanza, tramite il proprio comando di appartenenza, indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 30 giorni.

Qualora entro il precitato termine non vi sia risposta (o in caso di risposta negativa) possono essere promossi procedimenti amministrativi e giudiziari che impongono all'Amministrazione di rispondere ovvero di accogliere l'istanza qualora vi siano i presupposti di legge.

Nel caso in cui l'autorizzazione venga accordata, i compensi percepiti per tali attività, devono essere comunicati all'amministrazione di appartenenza, per la successiva segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

## 6. HAI BISOGNO DI AIUTO?

Rivolgiti ad un nostro delegato sindacale, oppure accedi al servizio ticket dell'ufficio legale U.S.A.MI. Aeronautica collegandoti a:



[www.usami-aeronautica.it/assistenza-legale.html](http://www.usami-aeronautica.it/assistenza-legale.html)